

DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014
39/2014/R/EEL

ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI MODIFICA DELLA RETE INTERNA D'UTENZA DELLA SOCIETÀ FIAT GROUP PURCHASING SRL DI POMIGLIANO D'ARCO E ACERRA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 febbraio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto 10 dicembre 2010);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01), in particolare l'articolo 3, comma 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/10);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 245/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 44/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 213/2013/R/eel;
- il documento per la consultazione del 4 agosto 2011, n. 33/11;
- il documento per la consultazione del 2 maggio 2013, 183/2013/R/eel;
- la comunicazione dell'Autorità del 23 luglio 2013, prot. Autorità n. 25942;
- le comunicazioni della società Fiat Group Purchasing Srl (di seguito: Fiat) in data 9 luglio 2013 (prot. Autorità n. 24527 del 10 luglio 2013), in data 20 settembre 2013 (prot. Autorità n. 30715 del 23 settembre 2013) e in data 21 novembre 2013 (prot. Autorità n. 37367 del 25 novembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la richiamata norma attribuisce all'Autorità anche il potere di individuare le RIU e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia;
- con deliberazione ARG/elt 175/09, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'individuazione delle RIU a dei relativi gestori;
- con la deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità ha predisposto un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento) successivamente modificato con la deliberazione ARG/elt 66/10 che ha incluso nel predetto elenco anche la rete di Fiat;
- nella richiamata deliberazione, ARG/elt 52/10, l'Autorità ha ritenuto rilevante ai fini dell'individuazione di una RIU, la presenza, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, di una connessione tra soggetti terzi e la rete di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle RIU, ossia di soggetti diversi dal gestore e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con lettera del 9 luglio 2013, Fiat, ha presentato all'Autorità un'istanza di modifica della RIU nella sua titolarità, situata nei comuni di Pomigliano d'Arco e Acerra, tramite l'inserimento dell'impianto di produzione della società Cofely Italia S.p.A. (di seguito: Cofely);
- dalle comunicazioni inviate da Fiat risulta che l'impianto di Cofely, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, non era collegato alla RIU di Fiat, né lo è attualmente, essendo, invece, connesso ad impianti appartenenti alla rete pubblica

(ossia, alla sottostazione “Alfa Avio”, appartenente alla rete di distribuzione gestita da Enel Distribuzione S.p.A., a sua volta collegata tramite linee elettriche di Terna alla sottostazione “Fiat Auto” cui è collegata la RIU) per quanto ricompresi nella più ampia area industriale di Fiat situata a Pomigliano d’arco e Acerra.

- da quanto sopra deriva, pertanto, che l’impianto di Cofely, non essendo mai stato connesso alla RIU di Fiat, non rispetta le condizioni di cui all’articolo 33 della legge 99/09, con la conseguente manifesta insussistenza dei presupposti necessari per l’inclusione del suddetto impianto nella RIU oggetto dell’istanza;
- al riguardo, si evidenzia, altresì, che l’asserita pressione esercitata da Enel Distribuzione SpA in merito all’attuale configurazione della connessione dell’impianto Cofely non è rilevante ai fini della dimostrazione del rispetto dei requisiti del citato articolo 33 della legge 99/09.

RITENUTO NECESSARIO:

- archiviare, l’istanza presentata da Fiat, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del d.P.R. 244/01, per il mancato rispetto delle condizioni di cui alla legge 99/09

DELIBERA

1. di archiviare, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del d.P.R. 244/01, la richiesta della società Fiat Group Purchasing Srl di estendere l’ambito della propria RIU, situata nei comuni di Pomigliano d’arco e Acerra, includendovi l’impianto di produzione della società Cofely Italia S.p.A. per il mancato rispetto delle condizioni di cui alla legge 99/09;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Fiat Group Purchasing Srl;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni